

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 6 pozzi nei Comuni di Carignano e Moncalieri ad uso agricolo, chiesta dall'Azienda Agricola Bauducco Giovanni & Teresio, cui subentra l'Azienda Agricola Bauducco Giovanni & Figli S.S.

(pratica n. 010266 - codice utenza TO11567) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 5284 in data 11.10.2022; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P- 00227, TO-P- 00228, TO-P- 00229, TO-P- 00230, TO-P- 00231 e TO-P- 01430.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Bauducco Giovanni e Figli s.s. – C.F. e P.IVA 02350120016, con sede legale in Comune di Carignano, Borgata la Gorra n. 30, il subingresso e la contestuale concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 19.00 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta da n. 6 pozzi ubicati nei Comuni di Carignano e Moncalieri, come identificati in premessa (nr. pr. **010266** - codice utenza **TO11567**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)